

Autorità di regolamentazione per la comunicazione audiovisiva e digitale

Risoluzione 2024-19 del 25 settembre 2024 sulle condizioni di visibilità adeguata per i servizi di interesse generale e sulle modalità di raccolta delle informazioni di cui all'articolo 20-7 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 sulla libertà di comunicazione

NOR: RCAC2425589X

“L’Autorità di regolamentazione per la comunicazione audiovisiva e digitale,

vista la direttiva (UE) 2010/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento e del Consiglio del 14 novembre 2018, in particolare l'articolo 4, paragrafi 7 e 7 bis, e il considerando 25;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, nonché la notifica 2024/0093/FR del 20 febbraio 2024;

visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (legge sui servizi digitali), in particolare l'articolo 27;

vista la legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986, e successive modifiche, sulla libertà di comunicazione, in particolare l'articolo 20-7,

visto il decreto 2022-1541 del 7 dicembre 2022 che attua l'articolo 20-7 della legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, sulla libertà di comunicazione, che fissa la soglia di attivazione e la scadenza dell'applicazione degli obblighi di visibilità appropriati per i servizi di interesse generale;

viste le risposte alla consultazione pubblica su un progetto di risoluzione sulle condizioni di visibilità adeguata per i servizi di interesse generale ai sensi dell'articolo 20-7 della suddetta legge del 30 settembre 1986, condotta dall’Autorità di regolamentazione per la comunicazione audiovisiva e digitale tra il 14 marzo 2023 e il 21 aprile 2023;

Considerando quanto segue:

1. La difesa del pluralismo e la promozione della diversità culturale sono obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell’UE.

2. L’articolo 20-7 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 prevede, al paragrafo II, che l’Autorità di regolamentazione per la comunicazione audiovisiva e digitale specifichi le condizioni alle quali è concessa una visibilità adeguata ai servizi di interesse generale nell’ambito delle interfacce utente definite al paragrafo I di tale articolo. Esso prevede inoltre che, *“tenendo conto delle opzioni di personalizzazione degli utenti, è possibile garantire una visibilità adeguata a tali servizi, in particolare evidenziandoli:*

(1) sulla home page o sullo schermo;

(2) nelle raccomandazioni per gli utenti;

(3) nei risultati delle ricerche avviate dall’utente;

(4) sui dispositivi di controllo a distanza delle apparecchiature che danno accesso ai servizi di comunicazione audiovisiva.

La presentazione scelta deve inoltre garantire l’identificazione dell’editore del servizio offerto”.

L’articolo 20-7, paragrafo III, della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 prevede altresì che l’Autorità stabilisca le procedure mediante le quali gli operatori delle interfacce utente comunicano alla stessa le misure da essi attuate al fine di garantire tale visibilità.

3. La presente risoluzione ha lo scopo di specificare le condizioni in base alle quali dovrebbe essere accordata una visibilità adeguata ai servizi di interesse generale sulle home page delle interfacce, da un lato, e nelle raccomandazioni per gli utenti e nei risultati delle ricerche avviate dall’utente, dall’altro.

4. Essa stabilisce inoltre le modalità di comunicazione di cui all’articolo 20-7, paragrafo III.

5. Per quanto riguarda le apparecchiature già immesse sul mercato prima della data di pubblicazione della presente risoluzione, l’Autorità terrà conto, nel valutare la conformità alla presente risoluzione, dei termini di cui gli operatori di interfaccia potrebbero aver bisogno per rendere tali apparecchiature conformi agli obblighi di cui all’articolo 20-7 e, se del caso, di qualsiasi impossibilità tecnologica o di gravi vincoli ambientali comprovati e giustificati. Dopo aver deliberato in merito,

decide:

CAPO I

CONDIZIONI IN BASE ALLE QUALI È GARANTITA LA VISIBILITÀ ADEGUATA DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Articolo 1. - Le operazioni necessarie affinché un utente possa accedere a un servizio di interesse generale o a un ambiente che raggruppa i servizi di interesse generale non possono essere più numerose o di natura più restrittiva di quelle necessarie per accedere a qualsiasi altro servizio di comunicazione audiovisiva accessibile dall'interfaccia, salvo che ciò non sia il risultato di una personalizzazione su iniziativa esclusiva dell'utente, come previsto in particolare dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 27 della legge europea sui servizi digitali.

Tali principi devono essere rispettati anche per l'accesso da parte di un utente a un programma relativo a un servizio di interesse generale.

Articolo 2. - All'interno di un'interfaccia utente, i servizi di interesse generale o il punto di accesso dell'ambiente che li raggruppano si trovano nella medesima ubicazione dei servizi più indicati.

Articolo 3. - Nei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti e nelle raccomandazioni a essi rivolte, i servizi di interesse generale e i loro programmi sono trattati in modo equo e non discriminatorio nei confronti di altri servizi e programmi e sono identificati dall'editore.

Nei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti e relative esplicitamente a un servizio di interesse generale o a uno dei suoi programmi, e fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 27 della legge europea sui servizi digitali, le interfacce utente mostrano innanzitutto il servizio o il programma da esso originato, il cui flusso è fornito direttamente dall'editore di tale servizio o da una delle sue controllate o da una controllata della società che controlla l'editore ai sensi dell'articolo 41-3, punto 2, della legge del 30 settembre 1986, salvo accordo esplicito tra l'editore e l'operatore dell'interfaccia che prevede specifiche disposizioni.

Articolo 4. - Le disposizioni degli articoli da 1 a 3 si applicano alle interfacce utente i cui operatori sono stabiliti sul territorio francese o al di fuori dell'Unione europea che figurano nell'elenco pubblicato annualmente dall'Autorità.

Articolo 5. - Dopo aver esaminato caso per caso le condizioni di visibilità dei servizi di interesse generale offerti sull'interfaccia utente di un fornitore di servizi stabilito in un altro Stato membro dell'Unione e figurante nell'elenco di cui sopra, l'Autorità può rivolgersi allo Stato membro in cui è stabilito l'operatore dell'interfaccia interessato se tali condizioni non soddisfano i requisiti di difesa del pluralismo e di promozione della diversità culturale. Al termine di tale processo preliminare con lo Stato membro dello stabilimento, l'Autorità, se del caso, informa individualmente lo Stato membro dello stabilimento e la Commissione europea delle misure che intende attuare nei confronti dell'operatore dell'interfaccia interessato.

CAPO II

METODI DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI SULLE INTERFACCE UTENTE

Articolo 6. - Gli operatori stabiliti sul territorio francese o al di fuori dell'Unione europea che rientrano nell'elenco delle interfacce pubblicato annualmente riferiscono all'Autorità, entro il 15 febbraio di ogni anno, in merito alle misure attuate nel corso dell'anno precedente per garantire la visibilità dei servizi di interesse generale. Tali disposizioni si applicano anche agli operatori delle interfacce che figurano nel presente elenco e che sono stati oggetto di misure adottate individualmente alle condizioni di cui all'articolo 5 della presente deliberazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7. - Le disposizioni della presente risoluzione sono applicabili in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese, a Wallis e Futuna e nelle Terre australi e antartiche francesi.

Articolo 8. - La presente risoluzione sarà notificata agli editori dei servizi elencati nella deliberazione 2024-18 del 25 settembre 2024 relativa all'elenco dei servizi classificati come di interesse generale, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 20-7 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 sulla libertà di comunicazione, e agli operatori delle interfacce utente soggetti agli obblighi. Sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Fatta a Parigi, il 25 settembre 2024.

Per l'Autorità di regolamentazione per la comunicazione audiovisiva e digitale:

Il presidente,
R.-O. MAISTRE